

Acquiescenza agevolata a rischio per gli atti notificati nel 2022

di [Andrea Magistrale](#)

Pubblicato il 31 Gennaio 2023

Il **decorso del termine per la proposizione del ricorso** mette in pericolo il **contribuente** che vuole utilizzare l'**acquiescenza agevolata** per gli **avvisi di accertamento notificati** anteriormente al **1° gennaio 2023**.

Per beneficiare della definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, **occorre attivarsi e procedere al versamento** delle imposte, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18.

Tutto ciò, pur essendo ribadito dalla circolare dell'Agenzia Entrate del 27 gennaio scorso, presta il fianco ad alcuni **dubbi interpretativi**, anche considerando l'**assenza**, ad oggi, dei **provvedimenti attuativi**.

L'acquiescenza agevolata

Il comma 180 della [Legge n. 197 del 29 dicembre 2022](#)

– legge di Bilancio 2023 – prevede che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione **non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023** e quelli **notificati** dall'Agenzia delle entrate **successivamente, entro il 31 marzo 2023**, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.



Nel precisare l'**applicabilità temporale**

dell'acquiescenza agevolata, il successivo comma 181 sancisce che le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge – ovvero 1° gennaio 2023 - e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di **un diciottesimo delle sanzioni irrogate e**

degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso, ossia entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

È previsto il **versamento rateale delle somme dovute in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Il versamento di tali somme non può essere oggetto di compensazione.

La norma conclude al **comma 184**:

“con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183.”

Quindi, **schematicamente**:

APPLICAZIONE ACQUIESCENZA AGEVOLATA	
Atti rientranti nell'agevolazione	<ul style="list-style-type: none">• Atti non impugnati e non ancora impugnabili al 1° gennaio 2023• Atti notificati sino al 31 marzo 2023
Disposizione agevolativa	Riduzione delle sanzioni ad 1/18 con possibilità di avvalersi del cumulo giuridico
Rateazione massima	20 rate trimestrali

Compensazione	Esclusa
---------------	---------

Essendo una riproposizione agevolata dell'ordinaria acquiescenza, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate.

A questo propo

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento